



COMUNE DI CASABONA

(PROVINCIA DI CROTONE)

COPIA

N° **10** Reg. deliberazioni
Data **28.06.2012**

nr. 3622 di prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta Municipale propria "IMU" - Anno 2012.

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore **16,40**, in Casabona e nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi, notificati nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed in prima convocazione.

RISULTANO all'appello nominale:

n.	Cognome e Nome	P	A	n.	Cognome e Nome	P	A
1	CARVELLO Natale	X		10	DIMA Francesco	X	
2	CERRELLI Silvestro	X		11	BRASACCHIO Filippo	X	
3	MANCUSO Mario	X		12	VITALE Natale	X	
4	ARONE Rosa	X		13	PALMIERI Francesco	X	
5	VITALE Riccardo	X		14	CALIGIURI Francesco	X	
6	CAMPANA Francesco	X		15	MANCUSO Francesco	X	
7	SCUTIFERO Antonio	X		16	VACCARO Antonio	X	
8	TESTA Maria	X		17	PALMIERI Vincenzo	X	
9	FERRARO Massimo	X					
PRESENTI: 17				ASSENTI: 0			

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Sig.: **Dr. ERRICO Antonino**.

Componenti assegnati: Sindaco e N. **16** Consiglieri.

Componenti in carica: Sindaco e N. **16** Consiglieri.

Partecipa alla seduta l'Assessore non Consigliere: **PALMIERI Alessandro**.

Assume la Presidenza il Sig. **CARVELLO Natale**, in qualità di Sindaco pro-tempore, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita tutti gli intervenuti a discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi

fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)**

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare **è adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

VISTO l'art. 10 (UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che :

- ◇ **comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00** le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :
 - *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
 - *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*
- ◇ **comma 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :
 - *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione*
- ◇ **comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

CONSIDERATO, altresì,:

Che questo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 27/04/2010 ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e successivi modificazioni ed integrazioni:

"Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti in prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato";

Che il Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale della Finanza Locale- Ufficio Trasferimenti ordinari agli Enti Locali e Risanamento degli Enti locali Dissestati con propria nota del 24/02/2012 prot. 2675, acquisita agli atti di questo Comune in data 07/03/2012 prot. n. 1342, ha comunicato che le aliquote IMU si apportano al precedente gettito ICI costituendo, pertanto, anch'esse un'entrata tributaria e, dunque, come tali negli enti in dissesto finanziario permane l'obbligo della determinazione dell'aliquota massima delle stesse;

PRESO ATTO dell'illustrazione dell'argomento fattene dal Sindaco;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Palmieri Francesco, Mancuso Francesco, Vaccaro Antonio, Palmieri Vincenzo e Caligiuri Francesco) espressi in forma palese per alzata di mano si approva.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012, per la durata di un quinquennio e fino al 2014:**
 - **ALIQUTA DI BASE (1,06 %)**
aumento dello 0,30 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
 - **ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE (0,6%)**
aumento dello 0,20 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

3) di **determinare le sequenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 28.06.2012;

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ↳ **Riscontratene** l'urgenza;
- ↳ **Ritenuto** di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge;
- ↳ Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Palmieri Francesco, Mancuso Francesco, Vaccaro Antonio, Palmieri Vincenzo e Caligiuri Francesco) espressi in forma palese per alzata di mano si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al termine della votazione il Rag. Antonio Gatto fornisce dettagliate spiegazioni alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Consigliere sig. Palmieri Francesco circa l'esercizio della facoltà di riduzione ed agevolazione riconosciuta al Comune dalla normativa vigente in materia di IMU.



COMUNE DI CASABONA


(PROVINCIA DI CROTONE)


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - Anno 2012

Proponente: **Settore Economico Finanziario.**

Sulla proposta di delibera allegata in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000: regolarità tecnica - regolarità contabile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:	Parere :	<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio
Casabona li 25.06.2012		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Antonio Scutifero) 



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:	Parere :	<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio
Casabona li 25.06.2012		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Antonio Scutifero) 



IL SETTORE FINANZIARIO CONTABILE (Attestazione di copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)	
Parere :	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio.
Casabona li _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: **Dott. Antonino ERRICO**

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to: **Natale Carvello**

Si comunica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 10 LUG 2012 prot. n. 354 del Registro di pubblicazione, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Casabona, li _____

IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazioni conformi del Messo Comunale,

ATTESTA

-CHE la presente deliberazione, a norma dell'art.124, comma 1°, del D.Lgs 18.8.2000, n° 267 recante «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e vi resterà per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal _____ al 25 LUG 2012, con prot. n. 354 del Registro di pubblicazione.

Casabona, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(**dott. Antonino ERRICO**)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li _____

Visto: **IL SEGRETARIO COMUNALE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazioni conformi del Messo Comunale,

certifica

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267), senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno _____;
- perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267);
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.8.2000, n° 267).-

Casabona, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE